

D'AZEGLIO SERVIZI SRL

Consulenza alle imprese

Bologna, li 08/05/2018

AI CLIENTI

LORO INDIRIZZI

CIRCOLARE N. 13/2018

Oggetto: SPESE MEDICHE, i nuovi chiarimenti con la C.M. 7/E/2018

Con la Circolare 7/E del 27.04.2018 l'Agenzia delle Entrate ha aggiornato la guida alla dichiarazione dei redditi per l'anno d'imposta 2017. Tra gli argomenti trattati anche quello relativo alle spese mediche, che fanno parte degli oneri detraibili più frequenti in sede dichiarativa. Si illustrano di seguito i chiarimenti forniti dal documento di prassi in merito a tali tipologie di spesa.

Acquisto alimenti a fini medici speciali

Il D.I. 148/2017 ha inserito tra le spese sanitarie che godono della detrazione IRPEF del 19% anche quelle sostenute per l'acquisto di alimenti a fini medici speciali, inseriti nella sezione A1 del Registro nazionale, di cui all'art. 7 del decreto del Ministro della sanità dell'8.6.2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 154 del 5.7.2001, ad esclusione di quelli destinati ai lattanti. Come per le altre spese sanitarie, quindi, anche queste non hanno un limite massimo di detraibilità ma dagli importi opera la franchigia di 129,11 Euro. La nuova detrazione si applica ai periodi d'imposta in corso al 31.12.2017 e 31.12.2018, pertanto avrà riflessi già in sede di compilazione del Mod. 730/2018 o Mod. Redditi PF 2018.

Con la Circolare 7/E del 27.04.2018 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che la spesa per questi alimenti deve essere certificata da fattura o scontrino fiscale parlante, in cui sono riportati:

- ✓ natura, qualità, quantità dei prodotti acquistati;
- ✓ nonché il codice fiscale del destinatario dei prodotti.

Poiché la detrazione è retroattiva, in quanto è stata introdotta con il D.I. 148/2017, entrato in vigore il 16.10.2017, ma ha effetto - in base al testo della norma - per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che se le fatture o gli scontrini non riportano tutti gli elementi sopra indicati (natura, qualità, quantità dei prodotti e codice fiscale), è possibile integrarli:

1. indicando il proprio codice fiscale;
2. e chiedendo al rivenditore dei prodotti di rilasciare un'attestazione dalla quale risulti che il prodotto venduto è riconducibile fra quelli indicati nella sezione A1 del Registro nazionale, e che non è destinato a lattanti.

L'elenco degli alimenti a fini medici speciali è consultabile dal sito internet www.salute.gov.it, ed è aggiornato con cadenza mensile.

Spese per prestazioni mediche specialistiche certificate da più documenti

Per quanto riguarda le spese per prestazioni mediche specialistiche, che ricordiamo essere detraibili al 19%, senza limiti d'importo, al netto della franchigia di 129,11 Euro, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito, nella Circolare 7/E del 27.04.2018, che nel caso in cui le spese siano certificate da più documenti, emessi anche da soggetti diversi da quelli che rendono la prestazione, tali spese sono detraibili a condizione che dai documenti si evinca il collegamento delle spese con la prestazione medica. Ad esempio, nel caso di una fattura emessa da un medico per una visita specialistica, ed una emessa dalla struttura sanitaria per diritti ambulatoriali. Il collegamento può essere attestato dalla struttura sanitaria mediante l'integrazione dei documenti di spesa, o mediante la documentazione aggiuntiva.

Spese per prestazioni di massofisioterapisti

Le spese sostenute per prestazioni di massofisioterapisti sono detraibili - in base al chiarimento della Circolare 17/E del 24.04.2015- solo se rese da soggetti che hanno conseguito entro il 17.03.1999 il

diploma di formazione triennale e purché, oltre alla descrizione della figura professionale e della prestazione resa, sia attestato il possesso del diploma a tale data. Con la Circolare 7/E/2018 l'Agenzia delle Entrate ha fornito un ulteriore chiarimento, secondo cui le spese sono detraibili anche per prestazioni rese da massofisioterapisti che hanno conseguito entro il 17.03.1999 il diploma di formazione biennale, a condizione che il titolo sia considerato equivalente alla laurea di fisioterapista di cui al DM 741/1994.

Spese per prestazioni di terapisti della riabilitazione

Con la Circolare 7/E/2018 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che sono detraibili come spese specialistiche anche quelle relative a prestazioni rese da terapisti della riabilitazione, purché abbiano conseguito il diploma o l'attestato entro il 17.03.1999. Solo tali titoli, infatti, sono considerati equipollenti a quelli universitari di fisioterapista, logopedista, terapeuta della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva e terapeuta occupazionale. La detrazione spetta a condizione che, oltre alla descrizione della figura professionale e della prestazione resa, sia attestato il possesso del titolo entro tale data.

Spese per prestazioni rese da massaggiatori capo bagnini stabilimenti idroterapici

Tra le spese specialistiche detraibili vi sono anche quelle che richiedono, ai fini della detrazione, la prescrizione medica per dimostrare il collegamento tra la prestazione e la patologia.

Si tratta delle spese per:

- ✓ trattamenti di mesoterapia e ozonoterapia, effettuati da personale medico o da personale abilitato dalle autorità competenti in materia sanitaria, in quanto ascrivibili a trattamenti di natura sanitaria (Circolare n. 3/E del 02.03.2016, risposta 1.1);
- ✓ prestazioni chiropratiche per le quali è richiesto, inoltre, che siano eseguite in centri all'uopo autorizzati e sotto la responsabilità tecnica di uno specialista (Circolare n. 17/E del 18.05.2006 risposta 1 e Circolare n. 21/E del 23.04.2010 risposta 4.6);
- ✓ cure termali con eccezione naturalmente delle spese relative al viaggio e al soggiorno termale (Risoluzione n. 207/E del 09.04.1976).

Con la Circolare 7/E/2018 l'Agenzia delle Entrate ha inserito un'ulteriore ipotesi:

- ✓ prestazioni rese dal massaggiatore capo bagnino degli stabilimenti idroterapici (Parere del Ministero della Salute del 6.3.2018), a condizione che vi sia la prescrizione medica.

Spese per prestazioni di luce pulsata

Con la Circolare 7/E/2018 l'Agenzia delle Entrate ha specificato che tra le spese specialistiche detraibili vi sono anche quelle per prestazioni di luce pulsata, effettuate per sopperire ai danni estetici provocati dall'irsutismo (fenomeno di crescita anomala di peli in persone di sesso femminile, in sedi dove normalmente è assente).

Per fruire della detrazione occorre che vengano rispettate le condizioni previste per la dermopigmentazione, ossia:

- ✓ il contribuente deve possedere una certificazione medica attestante la finalità dell'intervento, tesa a correggere l'effetto anche secondario della patologia sofferta;
- ✓ la fattura deve essere rilasciata da una struttura sanitaria autorizzata e dalla stessa (o da altra documentazione) deve risultare che la prestazione è stata resa per mezzo di personale medico.

Spese per interventi di procreazione medicalmente assistita (PMA)

In merito alle spese per gli interventi di procreazione medicalmente assistita, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito, con la Circolare 7/E/2018, che la spesa è detraibile da entrambi i componenti della coppia, e in particolare dal soggetto intestatario della fattura. Se la fattura è cointestata, la spesa è detraibile nella misura del 50% ciascuno.

Si ricorda che la detrazione spetta per:

- ✓ prestazioni di crioconservazione di ovociti e degli embrioni effettuate nell'ambito di un percorso di procreazione medicalmente assistita. Il trattamento deve essere effettuato nelle strutture autorizzate e dal documento di spesa deve risultare la descrizione della prestazione resa, nonché l'iscrizione della struttura nell'apposito Registro istituito presso l'Istituto superiore della Sanità;
- ✓ prestazioni di crioconservazione di ovociti e degli embrioni, trattamento di iniezione intracitoplasmatica dello spermatozoo (ICSI), nell'ambito di un percorso di procreazione medicalmente assistita, sostenute all'estero a condizione che siano eseguite per le finalità consentite in Italia e attestate da una struttura estera specificatamente autorizzata, o da un medico specializzato italiano. La documentazione estera deve essere corredata da una traduzione in italiano.

La detrazione non spetta per le spese relative a:

- ✓ conservazione delle cellule staminali del cordone ombelicale ad uso "autologo", cioè per fruire delle future esigenze personali;
- ✓ circoncisione rituale non finalizzata alla soluzione di patologie cliniche e le spese per il test del DNA per il riconoscimento della paternità;

- ✓ prestazioni rese dagli osteopati,
- ✓ prestazione rese dai pedagogisti;
- ✓ prestazioni di massofisioterapia rese da soggetti con titoli conseguiti dopo il 17.03.1999;
- ✓ trattamenti di haloterapia (Grotte di sale);
- ✓ acquisto e realizzazione di una piscina, ancorché usata per scopi terapeutici (idrochinesiterapia);
- ✓ frequenza di corsi in palestra anche se accompagnate da una prescrizione medica.

Acquisto o affitto di protesi


L'acquisto o l'affitto di dispositivi medici (tra cui anche le protesi) è detraibile a condizione che nello scontrino o fattura sia indicata la descrizione del dispositivo e il soggetto che sostiene la spesa. Non sono validi i documenti di spesa che riportano semplicemente l'indicazione "dispositivo medico".

La natura del prodotto, come dispositivo medico o protesi, può essere identificata anche mediante le codifiche utilizzate ai fini della trasmissione dei dati al sistema tessera sanitaria quali:

- ✓ AD, spese per l'acquisto o affitto di dispositivi medici con marcatura CE;
- ✓ PI, spesa protesica.

Per facilitare l'individuazione dei prodotti che rispondono alla definizione di dispositivo medico, è stato allegato alla Circolare 20/2011 un elenco, non esaustivo, dei dispositivi più comuni. Per i prodotti che rientrano in questo elenco è sufficiente conservare la documentazione da cui risulta che il prodotto acquistato ha la marcatura CE. Per i dispositivi che non rientrano in questo elenco, occorre che il dispositivo riporti oltre alla marcatura CE anche la conformità alle direttive europee 93/42/CEE, 90/385/CEE e 98/79/CE e successive modifiche e integrazioni.

Nella **Circolare 7/E/2018** l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che se il documento di spesa riporta il codice AD o PI, ai fini della detrazione non è necessario che sia riportata anche la marcatura CE o la conformità alle direttive europee.



Se il soggetto che vende il dispositivo assume su di sé l'onere di verificare i prodotti che danno diritto alla detrazione, integrando lo scontrino/fattura con la dicitura "prodotto con marcatura CE" (o il numero della direttiva comunitaria per quelli che non rientrano nell'elenco allegato alla Circolare 20/2011), il contribuente non deve conservare la documentazione comprovante la conformità alle direttive europee del dispositivo acquistato.

I dispositivi, se soddisfano le condizioni sopra riportate, sono detraibili anche se non sono acquistati in farmacia (es. erboristeria).

Si considerano protesi non solo le sostituzioni di un organo naturale o di parti dello stesso, ma anche i mezzi correttivi o ausiliari di un organo carente o menomato nella sua funzionalità.

Rientrano pertanto in questa categoria:

- ✓ apparecchi di protesi dentaria, indipendentemente dal materiale impiegato;
- ✓ apparecchi di protesi oculistica (occhi e cornee artificiali), di protesi fonetica (laringectomizzati) e simili;
- ✓ occhiali da vista e le lenti a contatto, con esclusione delle spese sostenute per l'impiego di metalli preziosi nella montatura (oro, argento, platino). Tra queste spese si possono includere anche quelle per l'acquisto del liquido per le lenti a contatto, indispensabile per l'utilizzo delle lenti stesse;
- ✓ apparecchi per facilitare l'audizione dei sordi, comprese le batterie di alimentazione;
- ✓ arti artificiali e apparecchi di ortopedia, comprese le cinture medico-chirurgiche e le scarpe e i tacchi ortopedici, purché su misura;
- ✓ apparecchi per le fratture (garza e gesso), busti, stecche ecc ... appositamente prescritti per la correzione o cura di malattie o malformazioni fisiche;
- ✓ stampelle, bastoni canadesi, carrozzelle ecc ...;

- ✓ apparecchi da inserire nell'organismo per compensare una deficienza o un'infermità (stimolatori e protesi cardiache, pacemakers ...).

E' detraibile anche l'acquisto di una parrucca, se volta a sopprimere un danno estetico conseguente ad una patologia e se rappresenta un supporto in una condizione di grave disagio psicologico nelle relazioni di vita quotidiana. Tale necessità deve risultare da prescrizione medica e la parrucca, per essere detraibile, deve essere immessa in commercio dal fabbricante con la destinazione d'uso di dispositivo medico secondo i principi del D.lgs. 46/1997, e quindi deve essere marcata CE (Risoluzione 9/2010), se non è su misura. Se la parrucca è su misura non è obbligatoria la marcatura CE ma è necessario che sia attestata la conformità del prodotto al D.lgs. 46/1997 (Circolare Agenzia delle Entrate 7/E/2018).

Sono detraibili anche le spese per apparecchiature mediche (strumenti per magnetoterapia, fasce elastiche con magneti a campo stabile, apparecchiatura per fisiokinesiterapia ...), qualora rientrino nel repertorio dei dispositivi medici (CND).

Con la Circolare 7/E/2018 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che i dispositivi medici su misura, fabbricati appositamente per un determinato paziente, sulla base di una prescrizione medica, non devono recare la marcatura CE, ma basta l'attestazione di conformità al D.lgs. 46/1997.

Per individuare i dispositivi medici è possibile consultare la "Banca dati dei dispositivi medici" pubblicata sul sito del Ministero della Salute.

Cordiali saluti.



D'Azeglio Servizi